

La bussola sulle quote per le nuove Pmi-Srl



IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 01 OTTOBRE 2018 | Angelo Busani

Una riforma dirompente, pari nella sua rilevanza a quella del 2003: è la normativa, recata dal Dl 50/2017 e dal Dlgs 129/2017, con la quale le Srl qualificabili come Pmi (e, quindi, il 99 per cento delle Srl) sono state accomunate alle Spa sotto una pluralità di importanti profili. Più in dettaglio, è ora consentito alle Srl-Pmi:

- di suddividere il loro capitale in "categorie" di quote contraddistinte dall'attribuzione di diritti diversi a ciascuna di esse;
- di caratterizzare tali categorie di quote con notevoli e svariate limitazioni del diritto di voto;
- di compiere operazioni sulle proprie quote (in sostanza, di acquistarle oppure di prestare assistenza finanziaria per il loro acquisto) in attuazione di piani di incentivazione di dipendenti, collaboratori e amministratori;
- di effettuare l'offerta al pubblico di quote di partecipazione al capitale sociale, anche attraverso il crowdfunding
- e cioè portali organizzati per la raccolta di capitali mediante internet.

In sostanza, dal Codice civile resta regolata una minima parte di Srl, e cioè quelle di grandissime dimensioni.

È paradossale notare che una riforma di impatto così vasto, come quella del 2017, sia stata effettuata dal legislatore mediante un intervento tecnico di minuto dettaglio: trattandosi infatti di estendere alle Srl-Pmi una normativa che era già vigente nel microcosmo delle Srl start-up innovative (e cioè l'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del Dl 179/2012), la riforma è stata effettuata sostituendo, nei tre predetti commi, le parole «start-up innovativa» con l'acronimo «Pmi».

Il tema è che un intervento così "sottile" del legislatore ha aperto una cospicua serie di dubbi interpretativi, che i notai debbono fronteggiare, essendo quotidianamente chiamati a dare immediata attuazione a queste nuove norme. Così, dopo che il Consiglio nazionale del notariato è intervenuto in materia con lo Studio n. 101-2018/I (di cui Il Sole 24 Ore ha dato resoconto il 28 maggio scorso) anche il Notariato del Triveneto ha approfondito il tema dettando, di recente, alcuni principi di comportamento (si veda la scheda qui a destra).

Queste nuove massime si concentrano, in particolare, sul punto delle "categorie di quote": se, dunque, la Srl "tradizionale" è ancorata al principio dell'unicità della quota di partecipazione del socio al capitale sociale (a differenza della Spa, i cui soci sono titolari di una pluralità di azioni), la Srl-Pmi può infatti avere il capitale suddiviso in quote di diversa categoria, ciascuna dotata di diversi diritti (economici e amministrativi). In sostanza, mentre la riforma del 2003, aveva inteso affrancare la Srl dal fatto di essere una "sorella minore" della Spa, con la normativa del 2017 la Srl torna a essere una "piccola Spa".

Infatti non solo è stato rimosso un secolare divieto di collocazione presso il pubblico delle quote delle Srl che abbiano i requisiti dimensionali delle Pmi (con la contraddizione, però, che le Srl di grandi dimensioni non possono mettere le loro quote di capitale sul mercato, mentre possono farlo le Pmi-Srl) ma anche prevede una serie di possibilità operative (acquistare le proprie partecipazioni o prestare assistenza finanziaria al loro acquisto e, appunto, emettere categorie di quote), in precedenza precluse a tutte le Srl a meno che si trattasse di Srl start-up innovative e che, quindi, erano attuabili, in pratica, solo dalla società che avesse la veste di società azionaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MASSIME DEL TRIVENETO

1. Partecipazione frammentata Il socio di Spa è titolare

di una o più azioni, il cui insieme rappresenta l'entità della sua partecipazione al capitale sociale. Il socio

di Srl è invece titolare di una unitaria quota di partecipazione che rappresenta una percentuale del capitale sociale. Se nella Srl sono introdotte le categorie di quote, il socio ha tante quote di partecipazione quante sono le categorie a cui appartengono le quote di sua titolarità. Massima I.N.6

2. Voto limitato

Nelle Srl-Pmi si possono avere, in misura anche eccedente il 50% del capitale sociale, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla entità della partecipazione del socio ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.

Massima I.N.6.

3. Voto divergente

È possibile che un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie possa esercitare il diritto di voto attribuito da una categoria in maniera diversa rispetto a quello attribuito da un'altra categoria; e che partecipi alle decisioni dei soci solo con determinate quote di categoria e non con altre.

Massima I.N.9

4. Limiti al trasferimento

Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell'ipotesi in cui appartengano al medesimo socio, sono legittime le clausole limitative della circolazione delle quote di partecipazione al capitale sociale che abbiano ad oggetto solo le quote appartenenti a talune categorie di quote.

Massima I.N.10

5. Aumento di capitale

Se la Srl-Pmi ha emesso quote di categoria, non vi è l'obbligo, in caso di aumento di capitale, di offrire in sottoscrizione a ciascun socio "nuove" quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso. *Massima I.N.5*

6. Recesso

Al verificarsi di una causa che lo legittima, il recesso può essere esercitato anche con riferimento a una sola delle quote di categoria di titolarità del medesimo socio. Massima I.N.10

7. Mora nei versamenti

Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell'ipotesi in cui appartengano al medesimo socio, la disciplina sulla mora dei versamenti trova applicazione in maniera distinta per ciascuna di esse. È dunque possibile che un medesimo socio sia contemporaneamente moroso, con riferimento ad una determinata quota di categoria, e in regola con i versamenti, con riferimento ad un'altra quota di categoria.

Massima I.N.8

8. Pegno o usufruttto

Essendo ciascuna quota di partecipazione di categoria distinta da quella di

un'altra categoria, è possibile per il socio concedere in pegno o in usufrutto le quote di una categoria e mantenere la piena proprietà delle quote di altra categoria.

Massima I.N.7